

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016
126/2016/S/EEL

**CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI
INSTALLAZIONE DI MISURATORI ELETTRONICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME 2012 – 2015);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 309/2012/S/eel (di seguito: deliberazione 309/2012/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 497/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 497/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2014, 173/2014/S/eel (di seguito: deliberazione 173/2014/S/eel).

FATTO

1. Nell’ambito della determinazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l’anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte di alcune imprese distributrici dell’energia elettrica, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall’art. 8, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, in misura superiore al 50%.
2. Con deliberazione 173/2014/S/eel, l’Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti delle predette imprese, tra cui il Comune di Berchidda (di seguito anche: Comune), procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto del citato art. 8 e/o dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, in caso di comunicazione all’Autorità di informazioni e dati non veritieri. In particolare, al Comune è stata contestata l’inosservanza, al 31 dicembre 2010, in misura superiore al 50%, della soglia del 90% prevista per l’installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e della soglia del 100% prevista per l’installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW.
3. Nel corso dell’istruttoria, il Sindaco del Comune ha depositato una nota (acquisita con prot. Autorità 20332 del 21 luglio 2014) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita con prot. Autorità 6362 del 23 febbraio 2015) concernenti lo stato dell’installazione, alle date del 16 luglio 2014 e del 18 febbraio 2015, dei misuratori elettronici presso i punti di prelievo di potenza inferiore o uguale a 55 kW e presso quelli con potenza disponibile superiore a 55 kW, nonché contenenti rettifica delle informazioni inviate ai fini della determinazione dell’ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura dei punti di prelievo in bassa tensione per l’anno 2010. Infine il Comune ha depositato una ulteriore nota (acquisita con prot. Autorità 13025 del 22 aprile 2015).
4. Con nota 20 aprile 2015 (prot. Autorità n. 12636), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. Con nota 22 luglio 2015 (acquisita con prot. Autorità 21857), il Comune ha comunicato il dato di fatturato dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica, relativo all’anno 2013.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. L'art. 13 della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'art. 9 della direttiva 2012/27/UE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
 7. Pertanto, con deliberazione 292/06, l'Autorità ha adottato "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A alla citata deliberazione, le imprese distributrici hanno l'obbligo di installare sui punti di prelievo in bassa tensione misuratori elettronici conformi a determinati requisiti (di seguito: misuratori elettronici) secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile:
 - inferiore o uguale a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 90% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2010 (art. 8, comma 1, lett. a), punto iii);
 - superiore a 55 kW, devono essere installati misuratori elettronici sul 100% del numero totale dei punti di prelievo, entro il 31 dicembre 2008 (art. 8, comma 1, lett. b).
- Il rispetto di tale obbligo incide sulla perequazione dei ricavi del servizio di misura per i punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: perequazione misura), finalizzata ad attribuire la remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e in sistemi di raccolta dati di misura di energia elettrica, nonché le quote di ammortamento relative ai misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici riconosciute in tariffa, alle sole imprese distributrici che abbiano effettivamente sostenuto tali investimenti ed ammortamenti. Infatti, in relazione al grado di assolvimento dell'obbligo in esame, l'art. 40 del TIT 2008-2011 prevede:
- i. in caso di inadempienza inferiore al 50% delle soglie indicate nell'art. 8 citato, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione misura (art. 40, comma 1);
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale (art. 40, comma 2).
8. Nella fattispecie, nell'ambito della determinazione dell'ammontare di "perequazione misura" per l'anno 2010, approvata con deliberazione 497/2013/R/eel, è emersa l'inosservanza, al 31 dicembre 2010, da parte del Comune, delle soglie di installazione dei misuratori elettronici previste dall'art. 8, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, pari al 90% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e al 100% dei punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW.

9. In particolare, è emersa una percentuale di inadempimento - oltre il 50% delle predette percentuali di misuratori elettronici da installare entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2008 - pari, rispettivamente, al 32,1% e al 50%. Pertanto, presso i predetti punti di prelievo con potenza superiore a 55 kW non risultava installato alcun misuratore elettronico alla data del 31 dicembre 2010.

Argomentazioni del Comune di Berchidda

10. Con le menzionate nota del 21 luglio 2014 (acquisita con prot. Autorità 20332) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 23 febbraio 2015 (acquisita con prot. Autorità 6362), il Comune ha comunicato che le informazioni ed i dati trasmessi nel corso della citata raccolta in ordine all'installazione dei misuratori non erano corretti, dichiarando e documentando che i misuratori installati su punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 55 kW erano, al 31 dicembre 2010, pari ad una percentuale del 92% dei punti di prelievo. Risulta pertanto osservata la citata soglia del 90% prevista per l'installazione di misuratori elettronici presso i punti di prelievo in parola.
11. In riferimento, invece, ai misuratori da installare presso i punti di prelievo con potenza superiore a 55 kW, il Comune, nei citati atti difensivi, ha confermato che, al 31 dicembre 2010, non risultava installato alcun misuratore. Con la successiva nota del 22 aprile 2015 (acquisita con prot. Autorità 13025), il Comune ha, altresì, dichiarato di avere provveduto, nel corso del 2012, a completare l'installazione di tali misuratori. La condotta risulta, pertanto, sia pur tardivamente, cessata in quanto l'installazione dei misuratori in parola è avvenuta successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 8 comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 292/06.

Valutazione delle argomentazioni del Comune di Berchidda.

12. Con la citata nota del 21 luglio 2014 (acquisita con prot. Autorità 20332) e successiva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 23 febbraio 2015 (acquisita con prot. Autorità 6362), il Comune ha comprovato il rispetto, al 31 dicembre 2010, dell'obbligo di installazione dei misuratori elettronici presso i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55kW. Pertanto, non sussiste la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, contestata con la deliberazione di avvio del presente procedimento.
13. Nei citati atti difensivi il Comune ha, inoltre, ammesso di avere comunicato, all'Autorità, dati ed informazioni non corretti in merito al citato obbligo di installazione dei misuratori.
14. Ciò detto, si rileva che la peculiare realizzazione della condotta contestata, consistente nella comunicazione di dati ed informazioni non corretti relativi alla percentuale di misuratori installati, al 31 dicembre 2010, presso i punti di prelievo in bassa tensione con potenza inferiore o uguale a 55kW, rende tenue l'illecito contestato. Ne consegue che la condotta del Comune ha, sostanzialmente, rispettato

il bene giuridico tutelato dalla norma violata, risultando, di fatto, inoffensiva rispetto allo stesso.

15. Per le suesposte ragioni, non sussiste la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 2, comma 20, lettera c), legge 481/95. Sussiste, invece, quanto ai misuratori di potenza superiore ai 55 kW, la responsabilità del Comune in ordine alla violazione del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b), dell'Allegato A della deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

16. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
17. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha disatteso norme finalizzate ad implementare l'installazione dei misuratori elettronici. I misuratori elettronici sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi e nel contempo offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche di eventualmente indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi in termini di concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione. Rileva, altresì, che presso i punti di prelievo con potenza disponibile *superiore* a 55 Kw, non risultava installato alcun misuratore elettronico al 31 dicembre 2010, nonché che l'infrazione risulta cessata, seppur tardivamente.
18. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che il Comune è stato sanzionato, con deliberazione 309/2012/S/eel, per violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica.
20. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il Comune ha, per l'anno 2013, conseguito un fatturato pari a circa euro € 1.166.000

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione 173/2014/S/eel, nei confronti del Comune di Berchidda, per la violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di accertare la violazione, da parte del Comune di Berchidda, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e dell'art. 40, comma 2, del TIT 2008-2011;
3. di irrogare, al Comune di Berchidda, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.800 (tremilaottocento);
4. di ordinare, al Comune di Berchidda, di pagare la sanzione di cui al precedente punto 3 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare, al Comune di Berchidda, di comunicare, entro il termine di cui al precedente punto 4, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Berchidda, Piazza del Popolo 5, 07022 Berchidda (OT) e all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni